

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 933)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1964

(V. Stampato n. 468)

d'iniziativa del deputato NAPOLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1964*

Riapertura dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione delle domande
intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I termini, previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sono riaperti per novanta giorni a far data dall'entrata in vigore della presente legge.